



# Comune di Assago

*Città Metropolitana di Milano*  
*Area Politiche Sociali e Istruzione*

**Prot N°**

CONVENZIONE EX ART 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI E DI UN AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI "PROSSIMITA' DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE xxxxxxxx

L'anno .... il giorno .. del mese di ..... in Assago

**Tra**

- Dr.ssa Silva Cristina , nata a Voghera il 22 aprile 1971, Responsabile dell'Area Politiche Sociali e Istruzione, che interviene nell'atto, in esecuzione del decreto Sindacale n 21/2023, in rappresentanza e per conto del Comune di Assago codice fiscale 80101990150, che nel contesto dell'Atto verrà indicato per brevità anche "Comune di Assago";

e

il Sig. xxxxx nato a xxxxx e residente xxxxx in qualità di legale rappresentante dell'Associazione denominata xxxxxx partita iva/ c.fxxxxxxx Iscritta nel REGISTRO unico nazionale del terzo settore in data xxxxxxxx con numero Xxxxx

**Richiamata**

La D.G.C. N.127 del 14/11/2024 avente ad oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI PROSSIMITA' DA ASSEGNARE A ENTI DEL TERZO SETTORE e APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE SPAZIO IN COMODATO D'USO GRATUITO

**Premesso**

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio

tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario
- che il Comune di Assago può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti come da atto d'indirizzo approvato con DGC nxxxx del xxxx 2024
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale“ convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con avviso approvato con det.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pubblicato sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente è stata indetta procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di quanto in oggetto;
- che con DET. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è provveduto all'aggiudicazione degli spazi di cui all'oggetto

### **CIO' PREMESSO**

si conviene e si stipula quanto segue :

#### **ART. 1 – Oggetto e durata del contratto**

Il Comune di Assago, “Comodante”, concede per le proprie finalità aggregative, formative e solidaristiche e per lo svolgimento delle “attività di prossimità” richieste dall'amministrazione declinate nella DGC 127/2024 e declinate nell'Avviso pubblico, i locali di proprietà comunale siti in Via dei Caduti 3 (come da planimetria allegata allo schema di avviso pubblico per la concessione degli spazi in oggetto) e l'utilizzo di un mezzo di proprietà comunale , previo accordo e in collaborazione con l'Ufficio Servizi Sociali e l'Assistente Sociale e secondo un calendario concordato;

La durata della concessione è di n. 2 (due) anni a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione;

Il Comodatario farà uso dei locali e delle incluse attrezzature ed arredi nonché dell'automezzo con ogni cura e senso di responsabilità. Non potrà usare i locali e l'automezzo se non per gli scopi evidenziati dalla presente convenzione e non potrà sub- concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione.

#### **ART. 2 – Documentazione sulla consistenza dei locali**

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dei locali e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, verrà sottoscritta con apposito verbale di consegna redatto in collaborazione con l'ufficio tecnico;

#### **ART. 3 – Modalità ed utilizzo dei locali**

La concessione viene effettuata al fine di consentire quanto previsto dal progetto presentato per l'assegnazione dello spazio in oggetto e meglio declinato al successivo art. 10;

L'uso dei locali s'intende limitato alle attività inerenti il funzionamento dell'Associazione xxxxxx

Il Comodante si riserva comunque la facoltà di utilizzare direttamente la struttura per scopi istituzionali fino ad un massimo di giorni 10 (dieci) nell'arco dell'anno, previa comunicazione scritta al Comodatario con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

#### **ART. 4 – Modalità ed utilizzo dell'automezzo**

L'automezzo di proprietà comunale, verrà concesso previo accordo e in collaborazione con l'Ufficio Servizi Sociali e l'Assistente Sociale.

Ogni qualvolta il mezzo verrà utilizzato, il Comodatario dovrà compilare apposito proprio registro indicante la motivazione dell'utilizzo, data, orario e Km effettuati; il mezzo verrà utilizzato sia per i "servizi di prossimità" sia per le attività solidaristiche dell'Associazione.

#### **ART. 5 Garanzie assicurative**

Il Comodatario esonera il Comodante da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

A tale scopo il Comodatario dichiara di avere stipulato polizza assicurativa R.C. per danni fisici e materiali derivanti ai frequentatori dell'immobile, esonerando espressamente l'Ente proprietario da ogni responsabilità per danni a persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

Copia della polizza assicurativa xxxx rilasciata da xxxx è stata depositata agli d'ufficio dell'Area Politiche sociali e Istruzione come previsto dall'art. 18 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" che al comma 1 recita "*Gli Enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi*" e al comma 3 dispone che "*La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le*

*amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione;"*

Il comodatario si impegna a rinnovarla annualmente per tutta la durata della convenzione e a depositare contestualmente copia dei rinnovi presso il comune; si specifica che il Comodante, ai sensi della normativa vigente, ha altresì in essere propria Polizza R.C . nella medesima struttura.

La polizza non dovrà avere massimale per sinistro inferiore ad € 500.000 e dovrà essere attinente alla attività oggetto della presente convenzione.

Condizioni aggiuntive:

- Danni da incendio
- Danni causati da non dipendenti
- Definizione estesa di terzi

### **ART. 6 – Lavori e modifiche**

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni allo stato dell'impianto senza specifica autorizzazione formale del Comodante. In caso di esecuzione dei lavori non autorizzati è fatto obbligo al Comodatario del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria.

Il Comodante si riserva tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione in comodato d'uso.

### **ART. 7 – Decadenza e recesso del comodatario**

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comodante potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del Comodatario con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni.

### **ART. 8 Diritto di revoca da parte del Comune**

Il Comodatario dichiara e riconosce che compete al Comodante, ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento della concessione, con provvedimento motivato dal Comodante senza che nulla ad alcun titolo possa l'Associazione stessa pretendere dal Comune.

Nel formale provvedimento di revoca dovrà essere prefisso un termine non inferiore a mesi uno.

Il Comodatario dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna dei locali al Comodante, in perfetto stato di manutenzione entro il termine che dal Comune sarà indicato.

### **ART. 9 Inagibilità dei locali conseguente a lavori**

In qualunque momento il Comodante con preavviso di gg. 60 (sessanta) consecutivi da notificarsi a mezzo Pec potrà apportare ai locali di che trattasi tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comodante, i locali dovessero essere inagibili in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo

o motivo, potranno essere richiesti dal Comodatario al Comodante. In tal caso il Comodante potrà trovare soluzioni alternative in altri locali comunali conformi alle esigenze del comodatario.

### **ART. 10– Compiti del Comodatario**

La gestione dei locali di che trattasi comporterà per il comodatario lo svolgimento delle seguenti attività , nel rispetto del progetto presentato per l'attribuzione dello spazio stesso, a seguito della DGC n.xxx del xxx 2024

- svolgimento di “*attività di prossimità*” per contrastare forme di disagio e fornire ove possibile un primo aiuto tangibile. Questa attività è rivolta soprattutto a persone anziane, diversamente abili, non autosufficienti residenti sul territorio, fornendo assistenza per la spesa con consegna domiciliare, supporto al disbrigo di semplici commissioni (es il ritiro di ricette mediche ed eventuali acquisti in farmacie) per un minimo di n.1 intervento settimanale, supportare ove possibile gli anziani per attività online che richiedano utilizzo Spid/Cie ; l'attività verrà svolta in raccordo e previa co-valutazione con il servizio sociale comunale, ove necessario;
- progettazione che preveda un lavoro di rete con le realtà locali private e istituzionali;
- accompagnamenti su medie distanze, segnalate dai servizi, non di natura sanitaria (es. accompagnamento di un anziano autosufficiente per esigenze di natura personale)
- attività o iniziative di particolare interesse svolte a favore della comunità esplicitate nel progetto unito all'istanza per la concessione dei locali

### **ART. 11 Utenze, spese di gestione manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizie**

È a carico del Comune di Assago il pagamento di tutte le utenze , ad esclusione delle spese telefoniche, nonché delle spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile, e di quelle relative all'utilizzo dell'automezzo di proprietà comunale, utilizzati dal Comodatario.

Si precisa che nulla è dovuto per l'IMU in quanto l'immobile è di proprietà del Comune; in riferimento alla Tari (tassa rifiuti) verrà applicato il vigente Regolamento dei tributi locali

Per quanto attiene alle opere di manutenzione straordinaria, queste fanno carico all'ente proprietario che vi provvederà nelle forme ritenute più idonee.

Le spese per la pulizia dei locali sono a completo carico del Comodatario.

### **ART. 12 Controlli**

Al fine di consentire il controllo del Comodante sulla gestione dei locali e delle attività, il Comodatario si obbliga entro il termine del primo anno di convenzione a produrre:

- relazione sulla progettualità attuata e da realizzarsi
- relazione sulla situazione dei locali comprendente la proposta degli interventi di ordinaria manutenzione

### **ART. 13 Rimborsi**

Sono rimborsabili, le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate , per un importo massimo annuo di € 1.000,00 come stabilito da D.G.C. n 127/2024 ; il rimborso ,dovrà essere richiesto all'Ufficio Politiche sociali , allegando documentazione giustificativa delle spese sostenute attinenti al servizio di prossimità svolto a firma dal legale rappresentante dell'Associazione, a scadenza semestrale dalla sottoscrizione della presente convenzione .

### **ART. 14 – Divieto di sub concessione**

Il Comodatario non può essere sostituito da altri nella gestione dell’immobile; non può cedere, affittare a terzi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo la sede e le relative strutture e dotazioni. Eventuali inosservanze di tale obbligo o di altri obblighi contrattuali comportano automaticamente la risoluzione della convenzione.

### **ART. 15 - Norme relative all’accesso da parte del pubblico ai locali**

L’accesso ai locali da parte di terzi avviene sotto l’esclusiva responsabilità del Comodatario. Il Comodatario si impegna espressamente a rispettare le vigenti norme di sicurezza all’accesso da parte del pubblico. Il Comodatario risponde nei confronti del Comodante di qualsiasi atto commesso in danno a cose di proprietà comunale ovvero in danno a persone fisiche presenti nei locali.

### **ART. 16 –Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del d.lgs. 101/2018 e della complessiva disciplina normativa in materia di riservatezza e dati personali, il titolare del trattamento dei dati comunicati è il Comodatario, nella persona del legale rappresentante. I dati comunicati saranno trattati solo per le finalità connesse alla presente convenzione e per tutti gli altri adempimenti necessari previsti dalle Leggi e Regolamenti in materia.

### **ART. 17 – Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08)**

In aggiunta a quanto previsto nei precedenti articoli il Comodante s’impegna a mettere i beni oggetto della concessione in comodato d’uso nella situazione di essere utilizzati affrancati dai rischi inerenti la parte immobiliare. Il Comodatario da parte sua s’impegna all’osservanza della normativa vigente e futura in materia di tutela della sicurezza e salute dei volontari, esonerando il Comodante da ogni responsabilità collegata a tale aspetto, a tale fine il Comodatario si obbliga ad assumere tutti i provvedimenti previsti (dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.) relativamente e limitatamente alla propria sfera di competenza e precisamente per tutto quanto concerne la gestione dell’immobile.

Per le attività oggetto della presente convenzione non si riscontrano interferenze per le quali sia necessaria la redazione del D.U.V.R.I e conseguentemente non sussistono costi per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall’art.26 del D.Lgs.09.04.2008, n.81 e s.m.i.

La presente convenzione sarà assoggettata a registrazione in caso d’uso.

Letto approvato e sottoscritto unitamente agli allegati.

Legale rappresentante

Sig.

Comune di Assago  
Responsabile dell'Area  
Politiche sociali e Istruzione  
Dott.ssa Cristina Silva